

## **Disciplinare per l'attività di Carpfishing nelle Riserve Naturali "Valle dell'Inferno e Bandella" e "Ponte Buriano e Penna"**

**Visto** il regolamento delle Riserve Naturali "Valle dell'Inferno e Bandella" e "Ponte Buriano e Penna", approvato con Deliberazione Consiglio Provinciale n. 79 del 23/06/2003 ed in particolare l'art. 18 – Tutela della ittiofauna e disciplina della pesca sportiva

**Tenuto conto** che il citato Regolamento, al comma 3° dell'art. 18, dispone che la "Provincia d'intesa con la Consulta Provinciale della Pesca, può prevedere la realizzazione di aree attrezzate e la costituzione di "zone a regolamento specifico" ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/84 e successive modifiche";

**Ritenuto** di tener di conto che il citato Regolamento, per evitare il disturbo alla fauna ed alla tranquillità dell'area protetta, vieta la pesca nelle ore notturne (comma 9), e che pertanto deve essere predisposto un disciplinare che riduca al minimo il disturbo nelle ore notturne e preveda un accesso limitato delle persone nelle sole aree di pesca specificatamente individuate;

**Vista** la L.R. 7/05 e il Piano Provinciale della Pesca 2008-2013;

**Preso atto** che per carpfishing si intende quella tecnica di pesca NO KILL che individua nei grossi soggetti di carpa ed amur (carpa erbivora) le proprie catture d'elezione. Gli aspetti tecnici che contraddistinguono il carp-fishing sono:

- a) l'impiego di esche selettive (boiles, granaglie, pellets, sfarinati) realizzate cioè per attrarre prioritariamente i ciprinidi di taglia maggiore;
- b) l'utilizzo esclusivo dell'innesco hair-rig che consiste nell'applicazione dell'esca, non direttamente sull'amo, come per le tecniche di pesca tradizionali, ma su un breve segmento di filo in derivazione da esso";

Tutto ciò premesso nelle aree riportate in allegato, quali parti integranti e sostanziali del presente disciplinare, e segnalate da apposita tabellazione sul campo, si applicano le seguenti prescrizioni e divieti:

### **I. permanenza sul luogo di pesca e rispetto dei luoghi**

1. La pesca notturna e' consentita esclusivamente per la tecnica del Carpfishing così come specificata in premessa ed attuata nel presente disciplinare
2. E' consentito l'utilizzo di tende o altre tipologie di riparo temporaneo (ad esempio tipo bivvy) purché di colore verde o camouflage
3. È vietata l'accensione di fuochi liberi. E' consentito tuttavia l'uso di fornelli da campeggio per riscaldare cibi e/o bevande
4. E' vietato l'abbandono di qualsiasi tipo di rifiuto sul luogo di pesca
5. E' consentito l'uso di avvisatori acustici di abboccata, purché tenuto a basso volume, tale da non arrecare disturbo alla fauna
6. E' vietato il taglio o il danneggiamento di arbusti e piante di qualsiasi genere
7. E' vietato l'utilizzo di apparecchiature elettroniche (tipo radio, televisori o altro) - ad eccezione degli avvisatori acustici di abboccata – e schiamazzi che possano determinare inquinamento acustico e disturbo per la fauna presente nelle Riserve Naturali

### **II. tecniche di pesca consentite per il carpfishing**

8. E' auspicabile l'utilizzo della tecnica di pesca NO KILL, ovvero la pratica che prevede il divieto di prelievo e di trattenimento ancorché temporaneo del pescato. E' pertanto sconsigliato l'utilizzo di qualsiasi tipo di contenitore (retini, nasse, carp-sack o altro) per mantenere "in vivo"

il pescato.

9. E' consentita esclusivamente la pasturazione con boilies e granaglie varie (mais, canapa ecc.)
10. E' vietato l'uso di esche vive (vermi, bigattini, ecc).
11. E' consentita esclusivamente la pesca con un numero massimo di tre canne per pescatore, munite di mulinello e amo singolo.
12. E' obbligatorio l'utilizzo del cosiddetto "materassino" per le fasi di slamatura del pesce.
13. E' obbligatorio l'utilizzo degli appositi prodotti medicali per la disinfezione della foratura inflitta dall'amo.

### **III. accesso alle aree carpfishing e utilizzo di natanti:**

14. L'accesso alle aree individuate nel presente disciplinare per il carpfishing, è consentito esclusivamente tramite la sentieristica di accesso predisposta dalle Associazioni di categoria in accordo con la Provincia di Arezzo e i proprietari dei terreni o tramite imbarcazioni nel rispetto delle specifiche ordinanze del Presidente della Provincia di Arezzo
15. Vengono fatti salvi i diritti di terzi per quanto concerne l'autorizzazione alla navigazione all'interno degli invasi e l'accesso e permanenza nelle proprietà private
16. Si rimanda a specifiche Ordinanze del presidente della Provincia di Arezzo, così come previsto dal Regolamento agli art. 8, 14 e 15, per la disciplina degli accessi per il solo carico e scarico del materiale con le autovetture e la navigazione e attracco dei natanti;
17. E' consentito esclusivamente l'utilizzo dei natanti dotati di motore elettrico o a remi, per il solo trasporto di materiali, lo spostamento verso il luogo di pesca, la pasturazione, l'effettuazione rilievi con ecoscandaglio o altre metodiche, la posa delle esche e la salvaguardia del pesce nelle fasi di recupero
18. Il conduttore del natante a motore elettrico deve essere munito di autorizzazione alla conduzione dello stesso (libretto) e di assicurazione
19. Ogni natante deve essere provvisto di un kit di sicurezza e salvataggio, ovvero deve recare a bordo: ciambella galleggiante di salvataggio e corda di lunghezza pari ad almeno tre metri
20. Ogni occupante del natante, indipendentemente dalla durata e dalla ragione dell'utilizzo dello stesso, deve indossare obbligatoriamente il giubbotto salvagente

Vengono fatte salve tutte le norme del Regolamento delle Riserve Naturali "Valle dell'Inferno e Bandella" e "Ponte Buriano e Penna", le norme della L.R. 7/05 e del Piano provinciale della Pesca, non espressamente specificate nel presente disciplinare

Il rispetto delle regole è affidato, fatta eccezione per gli aspetti di competenza delle forze di polizia ed in particolare della Polizia Provinciale, alle associazioni di categoria del carpfishing della provincia di Arezzo, che provvederanno anche alla manutenzione ordinaria e alla pulizia delle aree attrezzate.

Il presente disciplinare potrà essere oggetto di revisioni, di norma triennali, a seguito della verifica del rispetto della tutela della fauna e degli habitat delle Riserve Naturali e dell'efficacia della pesca